

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che il 15/11/24 l'Intermediario convenuto ha dato esecuzione a un pignoramento esattoriale nonostante sul saldo del cc vi erano solo € 939,35, somma interamente derivante dall'assegno divorzile avente natura alimentare/assistenziale.

La somma pignorata è stata di € 511,57 più € 100 di commissioni. Nonostante la diffida del 15/11/24, la Banca ha comunque versato la somma al creditore in data 14/01/25 in violazione dell'art. 545, c. 8 c.p.c. il quale prevede la pignorabilità del solo importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, cosa non ricorrente nel caso di specie.

L'intermediario ha quindi violato i doveri di diligenza (art. 1176 c.c.) rendendo una dichiarazione di terzo positiva (art. 547 c.p.c.) anziché negativa. Tale negligenza è provata dal riaccredito operato dalla stessa Banca il 19/01/26 per un'identica fattispecie dando luogo così ad un comportamento contraddittorio.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito che:

- la ricorrente è intestataria del conto corrente n. ***136;
- in data 13/11/2024 riceveva un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 per l'importo di € 511,57;
- nella stessa data, dopo aver applicato gli oneri previsti dal Foglio Informativo "Servizi Vari", vincolava a favore della procedura l'importo giacente sul conto, corrispondente alla somma indicata nell'atto;
- decorso il termine legale di 60 giorni senza alcuna revoca dell'Ente della riscossione, il 14/01/2025 veniva eseguito il pagamento, determinando l'estinzione della procedura;

- in data 10/12/2025 l'Ente di riscossione notificava un secondo atto di pignoramento per l'importo di € 68,21;

- anche in questo caso, si procedeva all'accantonamento dell'intera somma pignorata, ma in considerazione dell'irrisorietà dell'importo, si optava per lo svincolo delle somme;

- in data 29/01/2026 perveniva dell'Ente della riscossione la revoca formale di tale secondo pignoramento.

Tutto quanto sopra esposto, avanzata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia, nel merito eccepisce che:

- la tesi del ricorrente secondo cui le somme presenti sul conto sarebbero impignorabili in quanto derivanti da assegno divorzile e inferiori al triplo dell'assegno sociale non trova alcun fondamento normativo visto che l'art. 545, comma 8, c.p.c. circoscrive l'ambito di applicazione della soglia protetta alle sole somme aventi natura retributiva, indennitaria o previdenziale;

- la normativa di riferimento stabilisce in modo inequivocabile che la tutela si applica esclusivamente alle somme di natura retributiva o pensionistica, assicurando che una parte di tali emolumenti permanga nella disponibilità del debitore al fine di soddisfare i bisogni essenziali;

- non è invece prevista alcuna protezione per le somme di diversa origine come per l'assegno divorzile, il quale, avendo una natura compensativa, è esclusa dal regime protettivo dell'art. 545 c.p.c., con la conseguenza che le somme percepite a tale titolo sono integralmente pignorabili;

- a seguito della notifica dell'atto esattoriale, è stata verificata l'assenza di accrediti di natura protetta sul conto, ai sensi dell'art. 545 cpc e, data l'assenza di tali emolumenti protetti, ha proceduto all'accantonamento della somma di € 511,57 prevista nell'atto, a fronte di un saldo disponibile di € 939,35, effettuando successivamente il versamento all'Ente nei termini stabiliti, in adempimento agli obblighi previsti per il terzo pignorato;

- per il pignoramento notificato nel 2025, lo svincolo dell'importo accantonato, pari a € 68,21, non è stato determinato da alcuna valutazione di impignorabilità delle somme, ma la decisione è dipesa esclusivamente da una scelta gestionale interna, adottata pro bono pacis, in considerazione dell'entità estremamente contenuta del credito e con l'obiettivo di definire la posizione con tempestività, limitando i disagi della cliente;

- infatti, l'Ente di riscossione ha successivamente trasmesso la revoca formale dell'atto in data 29/01/2026, consolidando così la chiusura della procedura esecutiva.

Con le repliche parte ricorrente osserva che:

- la Banca aveva l'obbligo di verificare se le somme sul conto fossero pignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;

- l'art. 72-bis del DPR 602/1973 prevede espressamente che il pignoramento esattoriale deve rispettare "quanto previsto dall'articolo 545 del codice di procedura civile";

- pertanto, le somme già presenti sul conto al momento del pignoramento potevano essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale indipendentemente dalla loro provenienza;

- la banca avrebbe quindi dovuto, verificare il saldo, calcolare il triplo dell'assegno sociale, constatare che tutto il saldo rientrava nella quota protetta (essendo pari a € 939,35) e a quel punto rendere dichiarazione di terzo negativa;

- invece, ha accantonato la somma di € 511,57, addebitando inoltre € 100,00 di commissioni e ha poi ha versato la somma all'Ente;

- relativamente al secondo pignoramento esattoriale, nelle controdeduzioni viene detto che lo svincolo è stato disposto "pro bono pacis" data l'irrisorietà dell'importo". Ciò, però appare privo di giustificazione in quanto la legge non prevede alcuna soglia di "irrisorietà": o il saldo è impignorabile (perché sotto il triplo) o non lo è.

Con le controrepliche l'Intermediario ribadisce che:

- la somma oggetto di contestazione è stata correttamente pignorata e versata all'Ente ai sensi della normativa vigente che prevede limiti di pignorabilità solo per gli accrediti derivanti da stipendi e pensioni;
- sul conto corrente non sono pervenute entrate di tale natura, pertanto, è stato legittimo sia l'apposizione del vincolo che il successivo pagamento della somma di € 511,57;
- l'interpretazione prospettata dal ricorrente nelle repliche è errata e avrebbe come assurda conseguenza che, ogni somma inferiore al triplo dell'assegno sociale anche frutto di vendite, risparmi, donazioni, rimborsi, o qualsiasi altra causale, diventerebbe automaticamente impignorabile.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne un pignoramento esattoriale presso terzi, eseguito nei confronti della ricorrente sul conto corrente di quest'ultima, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*, atteso che la controversia concerne un procedimento esecutivo.

La ricorrente non ha preso posizione su tale eccezione, nonostante il deposito delle repliche.

Risulta nel fascicolo agli atti un atto di pignoramento di crediti verso terzi ai sensi della disciplina speciale in esame.

Rammenta questo Collegio che, ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione I, par. 4, "non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria (3), salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l'ambito della cognizione dell'ABF definito dalle presenti disposizioni". Le medesime disposizioni precisano che "Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione".

Opera, di conseguenza, anche in questo contesto e anche con riguardo alle domande formulate dalla ricorrente nel caso di specie, il limite della competenza dell'ABF stabilito dalle Disposizioni sopra richiamate in quanto nella fattispecie in esame è comunque configurabile la pendenza di una procedura esecutiva.

Il Collegio deve, pertanto, escludere la competenza dell'Arbitro a conoscere la controversia in esame, dichiarando il ricorso inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE